REGOLAMENTO (CEE) N. 872/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele del codice NC 3817 originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preference tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 16,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 14 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I ; che, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che per gli alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele del codice NC 3817 il massimale individuale è fissato a 850 000 ECU/m³/t ; che in data 23 marzo 1988 l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Corea del Sud, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 3 aprile 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, è ripristinata nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud :

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0450	3817	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

(1) GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.